

Sistema generale di preferenze tariffali per Paesi in sviluppo (Generalized System of Preferences, GSP)

1. Basi legali

- Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS, [RS 946.39](#))
- Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali, [RS 632.911](#))

2. Paesi e preferenze tariffali

Per preferenze tariffali si intendono delle agevolazioni doganali (esenti da dazio o con dazio doganale ridotto). Le preferenze vengono concesse dalla Svizzera unilateralmente.

La franchigia di dazio viene concessa ai Paesi in sviluppo riguarda solo ad alcuni prodotti dei capitoli 1 - 24, 35 e 38. Mentre i Paesi in sviluppo vengono per principio concesse solo delle riduzioni di dazi doganali, il gruppo dei Paesi meno avanzati (LDC, Least Developed Countries) può beneficiare dell'esenzione daziaria totale. Sono equiparati ai LDC quei Paesi che hanno aderito a un'iniziativa internazionale in favore della riduzione del debito, sostenuta dalla Svizzera e che non sono ancora liberati dai debiti.

[Elenco dei Paesi in sviluppo](#) (LDC vedi colonne C e D).

3. Concessione di preferenze tariffali all'importazione in Svizzera

Le aliquote preferenziali all'importazione in Svizzera vengono indicate nel Tares sulla linea "GSP" risp. "LDC".

Mostra dettagli			Mostra tutte le aliquote		
Voce di tariffa : 0805.2900		CA :	Numero convenzionale :		
Voce di tariffa	CA	CGA	Testo		
0805			Agrumi, freschi o secchi:		
			- mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:		
0805.2900			- - altri		
Aliquote di dazio:		Normale	7.00	Fr.	per 100 kg peso lordo
		GSP	2.00	Fr.	per 100 kg peso lordo

Se una voce di tariffa non prevede alcuna aliquota di dazio GSP o LCD, vorrà dire che per merci di tale voce, provenienti da Paesi in sviluppo all'importazione in Svizzera non vi sarà alcuna preferenza tariffale.

Se mostrando tutte le aliquote:

- viene indicata solo l'aliquota GSP, vorrà dire che essa sarà valida anche per LDC;
- vengono indicate sia l'aliquota GSP sia l'aliquota LDC, vorrà dire che per i non-LDC farà stato l'aliquota GSP mentre per gli LDC quella per LDC; e
- viene indicata solo l'aliquota LDC, vorrà dire che essa sarà valida unicamente per LDC.

Se nella pagina "Comparare aliquote" di una voce di tariffa un Paese singolo viene menzionato separatamente (p.es. Brasile), non sarà possibile per questo Paese applicare aliquote di gruppi di Paesi (p.es. GSP), bensì soltanto "Brasile" o "Normale".

Le aliquote preferenziali sono applicabili unicamente per merci che adempiono le corrispondenti regole dell'OROPT, vale a dire che possono comprovarne l'origine ai sensi di tale ordinanza. La preferenza tariffale è accordata se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione lo richiede nella dichiarazione d'importazione su presentazione di una prova dell'origine valida (vedi [Lista dei paesi REX](#), con le prove dell'origine possibili). Entrano in considerazione come prove dell'origine:

Per importazioni provenienti da paesi in sviluppo partecipanti al sistema REX (vedi [Lista dei paesi REX](#)), dall'UE e dalla Norvegia nel quadro del sistema degli esportatori registrati (Registered Exporter; REX):

- delle dichiarazioni d'origine (Statement on Origin; SoO) emesse nel paese in sviluppo in lingua inglese o francese;

- delle dichiarazioni d'origine sostitutive o dei certificati d'origine mod. A sostitutivi rilasciati da un paese dell'UE oppure dalla Norvegia in lingua inglese o francese;

Per importazioni provenienti da altri paesi in sviluppo:

- dei certificati d'origine mod. A redatti in inglese o francese e rilasciati nel paese in sviluppo
- delle dichiarazioni d'origine su fattura compilate in lingua inglese o francese per invii di prodotti originari aventi un valore totale di Fr. 10'300 ([testo](#) > si noti che: sebbene sia menzionata la possibilità di "Esportatore autorizzato", essa non concerne le importazioni dai Paesi in sviluppo).

Occorre inoltre osservare che il trasporto diretto riveste un carattere imperativo. Ciò significa che per principio la preferenza tariffale potrà essere concessa solo se le merci raggiungono la Svizzera senza dover essere trasportate in un altro Paese. Il trasporto attraverso altri Paesi viene unicamente tollerato qualora le merci rimangano sotto custodia doganale e abbiano subito soltanto i trattamenti necessari alla loro conservazione (cfr. [trasporto diretto](#)).

Per quanto concerne la validità formale delle prove dell'origine veggasi [Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#)

Se l'invio di prodotti originari non è accompagnato da una prova dell'origine valida, esiste la possibilità di richiedere un'imposizione provvisoria presentando a posteriori la prova dell'origine entro il limite stabilito (cfr. [Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane \[LD, RS 631.0\], Art. 39](#)).

Nei limiti di un contingente doganale speciale ed a certe condizioni, ad alcuni prodotti del capitolo 17 può essere concessa la franchigia doganale (cfr. Tares, Osservazioni della tariffa doganale, [Continenti doganali](#)).

4. Altre informazioni

Troverete ulteriori ragguagli sul sito Internet dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini selezionando Informazioni per ditte, [Paesi in sviluppo, Sistema generalizzato delle preferenze \(SGP/GSP\)](#) e nelle ordinanze menzionate alla cifra 1.

Per informazioni di carattere generale rivolgersi agli [uffici di servizio](#) o ai [circondari doganali](#).

Le domande per l'ottenimento dell'origine nei Paesi in sviluppo nonché per il rilascio di prove dell'origine nei rispettivi Paesi devono essere indirizzate alle [autorità del posto](#).